

Sentenza: 7 febbraio 2017, n. 41/2017

Materia:ordinamento civile; governo del territorio

parametri invocati:art. 117, secondo comma, lett. l) e terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 8, comma 1, lettere a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4, limitatamente al riferimento alla lettera b) dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004 ed alle parole «e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente»

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di costituzionalità dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4, mediante la quale, in dichiarata attuazione della norma statale di cui all'art. 2-*bis* del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la regione avrebbe inserito un'espressa deroga alla disciplina prevista a livello statale in ordine alla fissazione dei limiti di densità, altezza e distanza tra fabbricati. In particolare, la norma censurata, nel demandare allo strumento urbanistico la fissazione dei predetti limiti di distanza, specificava che esso può derogarvi: *«a) nei casi di cui all'art. 17, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, con riferimento ai limiti da rispettarsi all'interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA) e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente».*

Trattasi, a detta del ricorrente, di una palese violazione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.; inoltre, pur a voler prendere in considerazione il potere derogatorio che il novellato art. 2-*bis* del TUE ha attribuito alle Regioni in tale ambito, derogando alle disposizione del d.m. n.1444/1968, va evidenziato che esso si configura come un potere del tutto limitato e circoscritto entro la

preponderante competenza statale vigente in materia, che si estrinseca a partire dalle norme del codice civile disciplinanti il diritto di proprietà.

La Regione Veneto si è costituita in giudizio.

La Corte Costituzionale, dopo aver giudicato infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse dello Stato sollevata dalla Regione Veneto, ha ritenuto soltanto parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale *de qua*. I Giudici costituzionali, invero, nel condividere le argomentazioni addotte dal presidente del Consiglio dei ministri, hanno ribadito che la disciplina delle distanze fra costruzioni trova la propria originaria collocazione nelle norme inserite nella sezione IV, del Capo II del Titolo II del Libro III del codice civile, agli articoli 873 ed 875, dalla quale discende l'ineludibile appartenenza della stessa all'interno dell'orbita della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Nondimeno, la giurisprudenza costituzionale sinora elaborata ha confermato la compatibilità di interventi normativi derogatori posti in essere dalle Regioni ogniqualvolta essi trovino adeguata ed esclusiva ragion d'essere in aspetti territoriali specifici i quali, pertanto, vanno fatti rientrare nell'ambito della materia di «governo del territorio», rientrante nell'alveo della competenza concorrente, così come previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione. A tal proposito, la Corte Costituzionale ha richiamato dunque la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del già citato d.m. n. 1444 del 1968 sulla base della quale un'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene ammissibili delle deroghe di matrice regionale alla disciplina statale, allorquando si tratti «di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».

Sulla base di queste premesse argomentative, il Giudice delle leggi ha affermato la piena coerenza della norma censurata, alla luce altresì delle delucidazioni interpretative fornite dalla Corte medesima con riguardo all'art. 2-*bis* del TUE, laddove si fa riferimento ai piani urbanistici attuativi (PUA), ritenuti quindi enucleabili all'interno del novero dei casi menzionati nell'anzì citato art. 9 del decreto ministeriale.

Viceversa, la Corte non è giunta alla medesima conclusione nel giudicare l'art. 8, comma 1, lett. a) della legge della Regione Veneto n. 4/2015 allorquando fa riferimento «agli interventi disciplinati puntualmente», a sua volta corrispondente alla lettera b) del comma 3, dell'art. 17, della legge regionale n. 11 del 2004. Infatti, una tale espressione linguistica, a detta dei Giudici costituzionali, non appare affatto dotata di un contenuto circoscritto e tassativo nella misura in cui dovrebbe esserlo, in quanto strumentale alla legittimazione di puntuali deroghe alla disciplina statale in materia di distanze fra gli edifici, né pare dotato di indicazioni sufficientemente idonee a garantire che esso non si presti ad applicazioni derogatorie più ampie rispetto a quelle ammesse entro i limiti

anzi esposti. Di qui dunque la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma censurata, limitatamente al riferimento inserito alla lettera b) dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004 e alle parole «*e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente*».